

LA BASELINE

RETERURALE
NAZIONALE
20142020

Criteria, norme e requisiti di base per chi aderisce agli Impegni delle misure dello Sviluppo Rurale



Uso dei fertilizzanti

Per proteggere le acque dall'inquinamento causato da fertilizzanti azotati (CGO1) distribuiti sulle superfici agricole poste all'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), l'agricoltore deve:

- registrare le operazioni di fertilizzazione azotata
- avere impianti di stoccaggio capienti e in buone condizioni
- rispettare il massimale di apporto azotato da effluenti (170 kg/ha/anno) e i limiti per le singole colture previste dai Programmi d'Azione regionali
- distribuire gli effluenti nei periodi, con le modalità e nei luoghi consentiti
- rispettare obblighi tecnico-amministrativi variabili in funzione della dimensione dell'allevamento (comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale)

Le aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientale e agricoltura biologica del PSR e che impiegano fertilizzanti su superfici agricole poste al di fuori delle ZVN (RM Fert) devono:

- rispettare i vincoli descritti per le superfici agricole in ZVN, ad eccezione del massimale di apporto azotato da effluenti, che può arrivare a 340 kg/ha/anno
- rispettare le restrizioni di utilizzo del fosforo previste nei Piani di bacino



Uso dei prodotti fitosanitari e sicurezza alimentare

Per garantire un corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari (CGO10), l'agricoltore deve:

- usare solo prodotti ammessi, rispettando le prescrizioni previste nell'etichetta e impiegando adeguati dispositivi di protezione individuale
- registrare nel quaderno di campagna i trattamenti effettuati e conservare le fatture dei prodotti fitosanitari acquistati nei 3 anni precedenti
- disporre del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale rilasciato dai competenti uffici regionali
- prevedere in azienda un sito ad uso esclusivo per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari e provvedere al corretto smaltimento dei contenitori e residui

Le aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica del PSR e che impiegano prodotti fitosanitari (RM Fit), oltre a rispettare quanto previsto dal CGO10, devono:

- sottoporre le attrezzature di distribuzione ai controlli funzionali presso centri di prova riconosciuti ed entro le scadenze imposte dalla normativa
- dimostrare di conoscere i principi generali della difesa integrata tramite il possesso di documenti relativi alle basi informative disponibili (bollettino fitosanitario, etc.)
- rispettare le specifiche disposizioni d'uso dei prodotti fitosanitari vicino ai corpi d'acqua

Per tutelare la salute del consumatore (CGO4), l'agricoltore che utilizza prodotti fitosanitari deve:

- manipolare e stoccare correttamente le sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, etc.) per evitare ogni contaminazione delle produzioni
- aggiornare e conservare il registro dei trattamenti effettuati negli ultimi 3 anni (quaderno di campagna), e i risultati delle analisi rilevanti per la salute umana su piante o prodotti vegetali
- registrare le operazioni di acquisto e vendita dei prodotti agricoli per alimentare la catena di tracciabilità e tutela dei consumatori



Criteria minimi di ammissibilità dei terreni

Per mantenere le superfici in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione, gli agricoltori devono:

- far sì che i terreni siano accessibili senza difficoltà e con normali mezzi agricoli
- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi e limitare la diffusione delle infestanti
- garantire un equilibrato sviluppo vegetativo delle colture permanenti
- evitare il sovrappascolamento o la sottoutilizzazione dei prati permanenti
- se il pascolo è la sola attività svolta sui terreni, effettuare il pascolamento con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni e densità minima di 0,2 UBA/ettaro/anno

Sulle superfici mantenute naturalmente (es. pascoli e prati in alta quota) deve essere realizzata almeno un'attività agricola minima consistente in:

- uno sfalcio all'anno o altra operazione culturale per migliorare il pascolo
- il pascolamento con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni e con densità minima di 0,2 UBA/ettaro/anno

mipaaf
ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

isma



Per maggiori informazioni
www.reterurale.it/baseline

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR nell'ambito delle attività previste dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020
Adg: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione generale dello sviluppo rurale
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Produzioni animali



Per garantire la tracciabilità dei suini (CGO6), bovini (CGO7) e ovicaprini (CGO8) allevati in azienda, l'agricoltore deve:

- registrare l'azienda e l'allevamento presso l'ASL e nella Banca Dati Nazionale (BDN)
- identificare e registrare gli animali e le relative movimentazioni in entrata e uscita, per gruppi o ove previsto singolarmente, nel registro aziendale e in BDN

Per tutelare il benessere degli animali in allevamento (CGO13), in particolare dei vitelli (CGO11) e dei suini (CGO12), l'agricoltore deve:

- rispettare requisiti minimi e condizioni specifiche di gestione dell'allevamento (stabulazione e ricovero, cura, alimentazione e abbeveraggio degli animali, libertà di movimento e condizioni minime di illuminazione, ventilazione e igiene, presenza di personale con conoscenze e capacità professionali)
- rispettare specifiche condizioni per alcuni allevamenti (divieto di legatura per vitelli e di mutilazioni per vitelli e suini, etc.)

Per garantire la sicurezza alimentare e la rintracciabilità di alimenti e mangimi (CGO4), l'agricoltore deve:

PRODUZIONI ANIMALI

- evitare la contaminazione dei prodotti destinati agli animali, provvedendo anche a registrare informazioni sull'origine di tali prodotti nonché sui controlli e analisi effettuati sugli stessi e sugli animali

PRODUZIONE DI LATTE CRUDO

- garantire che gli animali in produzione siano in buona salute, non maltrattati e che abbiano rispettato i tempi di sospensione in caso di trattamenti
- assicurare la corretta gestione e la pulizia degli impianti
- assicurare il corretto stoccaggio, l'igiene e la tracciabilità del latte

PRODUZIONE DI UOVA

- rispettare le condizioni d'igiene e buona conservazione delle uova

PRODUZIONE DI MANGIMI

- garantire la tracciabilità dei mangimi prodotti e la loro corretta gestione per evitare qualsiasi contaminazione, tenendo conto delle analisi effettuate e registrando le informazioni riguardanti i prodotti utilizzati, comprese le sementi OGM

Per favorire il naturale accrescimento degli animali (CGO5), l'agricoltore NON deve:

- somministrare agli animali sostanze ad azione ormonale, tireostatica e beta-agonista salvo autorizzazione del veterinario
- vendere animali a cui siano state somministrate dette sostanze, né prodotti da loro derivati

Per contrastare la diffusione di encefalopatie spongiformi trasmissibili-TSE (CGO9), l'agricoltore deve:

- non somministrare ai ruminanti farina di pesce, fosfato di origine animale, derivati dal sangue di animali non ruminanti, proteine di origine animale e mangimi che le contengono
- non somministrare agli altri animali farina di sangue di non ruminante e proteine animali trasformate
- denunciare alle autorità i casi sospetti di TSE

Gestione dei terreni



Per tutelare le acque, evitando sprechi e contaminazioni, l'agricoltore deve:

- costituire e mantenere una fascia tampone (BCAA1), stabilmente inerbita, larga 5 metri tra le coltivazioni e i corsi d'acqua. In questa fascia sono consentite solo lavorazioni leggere
- non utilizzare fertilizzanti inorganici o letami entro 5 metri dai corsi d'acqua; per i liquami, entro 10 metri
- possedere un'autorizzazione valida per l'uso dell'acqua a fini irrigui (BCAA2)
- evitare perdite di sostanze inquinanti (BCAA3) dai contenitori o distributori di carburanti, oli, lubrificanti e provvedere alla corretta conservazione di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari e veterinari
- disporre delle autorizzazioni per lo scarico di sostanze pericolose derivanti da attività agroindustriali

Per proteggere i terreni dall'erosione, l'agricoltore deve:

- sui seminativi non più coltivati, mantenere una copertura vegetale (BCAA4), naturale o seminata, durante tutto l'anno
- sui terreni arati, non effettuare lavorazioni di affinamento per 90 giorni a partire dal 15 novembre
- su tutte le superfici agricole, assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo o adottare tecniche di coltivazione che evitino le arature profonde
- sui seminativi in terreni declivi, realizzare solchi acquai temporanei (BCAA5) per convogliare l'acqua piovana in fossi o alvei naturali disposti ai bordi dei campi
- su tutte le superfici agricole, non effettuare livellamenti, ad esclusione di quelli autorizzati, e mantenere in buone condizioni la rete aziendale per lo sgrondo delle acque

Per conservare la fertilità del suolo (BCAA6), l'agricoltore deve:

- non bruciare stoppie e paglie sui seminativi. La bruciatura è ammessa nei seguenti casi: superfici a riso, autorizzazione per emergenza fitosanitaria, norme regionali specifiche
- in caso di bruciatura autorizzata, eseguire operazioni alternative per mantenere il livello di sostanza organica nel suolo

Per proteggere gli habitat (CGO3) e gli uccelli selvatici (CGO2) nelle aree della Rete Natura 2000 (ZPS/SIC/ZSC), l'agricoltore deve:

- non bruciare le stoppie e le paglie sui seminativi e set-aside
- non convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente
- assicurare una copertura vegetale durante tutto l'anno sulle superfici agricole non più in produzione
- eseguire almeno una pratica agronomica all'anno (sfalcio, trinciatura) sui seminativi non più utilizzati ai fini produttivi e rispettare il periodo di divieto di interventi agronomici tra il 1 marzo e il 31 luglio
- su tutte le superfici non eliminare i terrazzamenti esistenti né effettuare livellamenti, se non autorizzati
- sui terreni interni ed esterni alle ZPS non eliminare siepi, alberi isolati o in filari senza autorizzazione

Per preservare il paesaggio e gli ecosistemi (BCAA7), l'agricoltore deve:

- custodire su tutte le superfici agricole gli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali
- non eliminare alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze e sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche
- non potare siepi e alberi nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli selvatici

Si ringrazia per la collaborazione la Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute

